

Decisione n. 324 del 16 marzo 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 22 gennaio 2018, in relazione al ricorso n. 323, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

- 1. Il Ricorrente lamenta di avere subito un danno, a causa di informazioni a suo avviso errate e fuorvianti messe a sua disposizione dall'Intermediario, inerenti alla compensazione tra plusvalenze e minusvalenze relative ad un'operatività posta in essere su vari titoli in euro ed in valuta, a fine 2016, allo scopo di compensare minusvalenze in precedenza maturate. Tale operatività, che in base al set informativo allora disponibile gli era apparsa corretta e strumentale ai suoi obiettivi, nel gennaio 2017 veniva sottoposta dall'Intermediario a rettifiche con riguardo al carico fiscale, con l'effetto di un maggiore esborso per 6.160,49 euro, di cui richiede ora integrale ristoro dinanzi all'ACF.
- 2. A fronte delle doglianze del cliente, l'Intermediario ha anzitutto obiettato che il calcolo del *capital gain* effettuato in tempo reale ha essenzialmente una finalità informativa, essendo "noto a tutti" che esso può essere esattamente quantificato

solo prendendo in considerazione elementi quali: "i) la diversa data valuta degli strumenti finanziari su cui il Cliente può operare; ii) la compensazione giornaliera per data valuta; iii) il cambio su operazioni in valuta diversa dall'Euro e iv) la scadenza del credito di imposta". Ciò essendo, egli segnala che su base mensile viene poi effettuato un ricalcolo delle ritenute da versare e delle minusvalenze compensabili, essendo chiaro che "l'unico dato che fa fede è quello aggiornato mensilmente a seguito dei ricalcoli e disponibile nella sezione relativa al capital gain", aggiungendo a tal proposito che "Il Cliente viene informato ogni qualvolta viene messo in linea un ricalcolo mensile tramite apposita circolare nella pagina degli avvisi del sito operativo, pagina che il Cliente è tenuto a visualizzare a tutti gli accessi al proprio conto". A supporto di tale affermazione parte resistente ha prodotto, tra le varie allegazioni, un file PDF contenente il dettaglio dei "movimenti di rettifica delle minusvalenze".

Quanto all'operatività alla base dell'odierno ricorso, l'Intermediario segnala che il Ricorrente ha operato "dal 28 al 30 dicembre 2016 su azioni dell'area euro, che hanno valuta di due giorni (T+2) e su azioni dell'area dollaro, che hanno valuta di tre giorni (T+3). Tutte le operazioni sono quindi state effettuate su valuta gennaio 2017". Conseguentemente, i "guadagni che [il Ricorrente] ha realizzato potevano sembrare in tempo reale compensabili con la minusvalenza del 2012, in fase di ricalcolo gli stessi sono risultati non più compensabili con la stessa minusvalenza (perché di competenza 2017)".

Infine, l'Intermediario osserva che il Ricorrente è suo cliente da marzo 2008 e, dunque, ha avuto modo "di conoscere il modo e i tempi [dell'Intermediario] per conteggi e ricalcoli delle imposte sul capital gain", stante il fatto che "Rettifiche per scadenza minusvalenza" sono state effettuate più volte e, in ogni occasione, ciò è avvenuto nei primi giorni del mese di gennaio, in seguito ai ricalcoli delle operazioni del mese di dicembre dell'anno precedente.

Sulla base delle considerazioni deduttive svolte, l'Intermediario chiede conclusivamente di respingere il ricorso e ciò anche avendo riguardo al fatto che "In quanto dovute allo Stato, le ritenute non possono peraltro costituire un danno

economico. Il beneficio fiscale era già stato perso, a causa di operazioni non effettuate in tempo utile".

- 3. In sede di repliche il Ricorrente ha tenuto ad evidenziare di ritenere che "l'informazione ricevuta attraverso le note informative [...] degli eseguiti di compra/vendita emesse [dall'Intermediario] nel periodo dicembre 2016 non sia stata sempre corretta e tale da comunicare al cliente le giuste informazioni tali da tutelarlo ad ogni eseguito ed in ogni suo aspetto" e che, comunque, nelle note informative trasmessegli risulta riportata, in evidenza, la compensazione del capital gain tra plusvalenza e minusvalenza, "senza porre riserve a quanto sottoscritto", dal che conseguendo che se l'informazione ricevuta tramite le predette note informative fosse stata corretta e non fuorviante, egli avrebbe avuto modo di agire diversamente, senza esporsi così tanto sotto il profilo fiscale.
- 4. L'Intermediario non ha ritenuto di controreplicare.

DIRITTO

1. L'oggetto dell'odierna controversia si incentra sull'informativa, asseritamente inadeguata e decettiva, messa dall'Intermediario a disposizione del Ricorrente con riguardo alle ricadute fiscali delle operazioni da quest'ultimo poste in essere sul finire dell'anno 2016.

In effetti, stanti le evidenze versate in atti, l'informazione riportata in calce alle note informative inviate dall'Intermediario recava in sé, in assenza di specifici warning, elementi di contraddittorietà e poteva fornire un quadro fuorviante, specialmente se si considera che non è stata acquisita agli atti documentazione comprovante il fatto che l'Intermediario abbia effettivamente informato il Ricorrente, in via generale e al di là delle informazioni fornite in occasione delle singole operazioni, circa l'applicazione della normativa fiscale.

Tuttavia, come rappresentato dall'Intermediario, anche in precedenti occasioni, sempre nel mese di gennaio, il Ricorrente era stato informato di rettifiche inerenti al calcolo delle compensazioni tra plus e minusvalenze a seguito dell'operatività svolta nel precedente mese di dicembre. Cosicché il Ricorrente avrebbe preso comunque consapevolezza del fatto che il calcolo del *capital gain* in tempo reale

viene effettuato a scopo informativo, non potendo essere preciso al cento per cento, dovendosi prendere in considerazione anche ulteriori elementi. quali quelli citati dall'Intermediario: "(i) la diversa data valuta degli strumenti finanziari su cui il Cliente può operare; ii) la compensazione giornaliera per data valuta; iii) il cambio su operazioni in valuta diversa dall'Euro e iv) la scadenza del credito di imposta)". Al riguardo, come precisato dall'Intermediario, "Il Cliente viene informato ogni qualvolta viene messo in linea un ricalcolo mensile tramite apposita circolare nella pagina degli avvisi del sito operativo, pagina che il Cliente è tenuto a visualizzare a tutti gli accessi al proprio conto", come in effetti si rileva dal file PDF contenente il dettaglio dei "movimenti di rettifica delle minusvalenze" prodotto da parte resistente.

Questi essendo gli elementi ricavabili della documentazione versata in atti, è opinione del Collegio che ai fini della soluzione dell'odierna controversia assumano rilievo essenzialmente i seguenti due profili:

- da un lato, l'informazione riportata in calce alle note informative inviate dall'Intermediario, che mostrava una diminuzione della minusvalenza (da 547,29 euro a 95,65 euro) a seguito del realizzo di una plusvalenza di 451,64 euro anche per operazioni che avrebbero poi causato una rettifica, poteva avere in sé carattere fuorviante, non essendo accompagnata da specifici warning;
- dall'altro, non può non rilevarsi che l'Intermediario sostiene che anche negli anni precedenti, sempre nel mese di gennaio, egli aveva proceduto nel senso di apportare rettifiche inerenti al calcolo delle compensazioni tra plus e minusvalenze a seguito dell'operatività svolta dal Ricorrente nel precedente mese di dicembre, con l'effetto che il Cliente non può ora ritenersi all'oscuro di un siffatto *modus procedendi*.

E' a ciò avendo complessivamente riguardo che il Collegio ritiene conclusivamente che tra l'Intermediario e il Ricorrente vi sia stato, nel caso di specie, un concorso paritetico di colpa, con l'effetto di riconoscere a favore del Ricorrente medesimo il diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento pari alla metà del carico fiscale di 6.160,49 euro oggetto di contestazione e pari, dunque, a

€ 3.080,24 che, rivalutati, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, ammonta a € 3.095,64. Sulla somma così liquidata decorrono gli interessi dal dì della presente decisione fino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra indicati, dichiara l'Intermediario tenuto al risarcimento dei danni a favore del Ricorrente nella misura, rivalutata, di complessivi € 3.095,64, con interessi dal dì della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del sopra citato Regolamento, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente Firmato digitalmente da: Gianpaolo Eduardo Barbuzzi